

N. 1236-3612-4410-4488-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 22 aprile 1998 (v. stampato Senato n. 3236)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN,
BALOCCHI, BARRAL, BIANCHI CLERICI, BOSCO, CALZAVARA,
CAVALIERE, CÈ, CHIAPPORI, CHINCARINI, DALLA ROSA, FAU-
STINELLI, FONTAN, FRIGERIO, GNAGA, MARTINELLI, RODE-
GHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, STEFANI, STUCCHI,
VASCON; VELTRI, NIEDDA, PISCITELLO, BRANCATI, PRESTAM-
BURGO, LUMIA, SICA, FURIO COLOMBO, BONITO, CAMBUR-
SANO, CENNAMO, CENTO, GALDELLI, LENTO, PERUZZA, PEZ-
ZONI, ROTUNDO, SCHMID; BERLUSCONI, PISANU, MARZANO,
CALDERISI, PRESTIGIACOMO, REBUFFA, BERTUCCI, DI LUCA;
PISCITELLO, DANIELI, SCOZZARI**

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 febbraio 2001

Norme in materia di conflitto di interessi

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 febbraio 2001

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme in materia
di conflitti di interesse**

ART. 1.

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

c) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;

d) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia.

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Norme in materia
di conflitto di interessi**

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

(v., in identica formulazione, l'articolo 2, comma 1).

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Soppresso.

(v., in identica formulazione, l'articolo 1, comma 1)

(v., in diversa formulazione, l'articolo 13, comma 1)

(v., in diversa formulazione, l'articolo 13, comma 2)

ART. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;

ART. 2.

(Obbligo di astensione da atti di Governo).

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. I soggetti di cui **al comma 1 non possono partecipare alle** deliberazioni attinenti alla carica ricoperta **né adottare** atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in **casi** di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti **e affini** entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza **degli obblighi di cui al comma 2, per il** Presidente del Consiglio dei ministri e **per i** Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. **Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.**

ART. 3.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese).

1. **È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.**

(v., in diversa formulazione, il comma 1).

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c);

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali italiani o esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrali;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dalla data di assunzione della carica senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

(v., in diversa formulazione, il comma 1, lettera c)

(v., in diversa formulazione, il comma 5).

(v., in diversa formulazione, il comma 3)

(v., in diversa formulazione, il comma 1).

(v., in diversa formulazione, il comma 5)

soppressa.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche **di Governo** sono collocati in aspettativa con decorrenza **dal giorno del giuramento**, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

(v., in diversa formulazione, il comma 1, lettere b) ed e))

3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere b), c) ed e) del comma 1 cessano dalla data di assunzione della carica e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

4. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo è effettuato dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni dalla assunzione della carica. Quando l'interessato non è membro del Parlamento, l'accertamento è effettuato dal Presidente del Senato della Repubblica.

ART. 3.

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

Soppresso.

Soppresso.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

Soppresso.

incompatibilità, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 2, sono disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale, con comunicazione della decisione agli ordini professionali, per gli atti di loro competenza.

2. Se l'attività imprenditoriale non é esercitata in forma societaria ed è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento é revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 1.

ART. 4.

1. Entro cinque giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, se ricoprono incarichi o uffici ovvero svolgano una delle altre attività di cui all'articolo 2 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti o le attività svolte.

2. Entro quaranta giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) tutti i dati concernenti le attività economiche di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad

ART. 4.

(Dichiarazione delle attività economiche).

Soppresso.

1. Entro **venti** giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, **di seguito denominata Autorità garante**, tutti i dati concernenti **le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale.** Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni **entro quindici giorni** per ogni successiva variazione dei dati forniti.

analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati **in precedenza** forniti. **Le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono esercitate dalla CONSOB quando si riferiscono ai presidenti ed ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).**

3. L'Autorità garante **della concorrenza e del mercato** accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante **della concorrenza e del mercato**, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 4)

2. Entro quarantacinque giorni dalla **comunicazione di cui al comma 1**, l'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni **dei titolari della carica di Governo** interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza **sono** rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) *identica.*

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente al titolare della carica di Governo interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, si applicano gli articoli 6 e seguenti. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti

4. L'interessato, ovvero il gestore di cui all'articolo 7, possono chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Sono nulli di diritto i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo.

ART. 5.

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il titolare della carica di Governo interessato, ovvero il gestore di cui agli articoli 5, 6 e 7, possono chiedere che l'Autorità garante accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante di svolgere l'accertamento di cui al comma 2.

Soppresso.

ART. 5.

*(Criteri di esercizio
delle attività economiche).*

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità, che può prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessati l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure

2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

ART. 6.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo

correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.

4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti.

Soppresso.

Soppresso.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 13, comma 1)

della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 7 e seguenti.

5. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

ART. 7.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un *trust* istituito a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante

(v., in diversa formulazione, l'articolo 13, comma 2)

(v., in diversa formulazione, l'articolo 4, comma 4)

Soppresso.

ART. 6.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche).

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni **dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'articolo 7, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.**

della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il *trustee*, di seguito denominato « gestore », è scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un *trust*; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di trasferimento non è stipulato ovvero è stata accertata un'alienazione simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è pubbli-

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se il titolare della carica di Governo non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo al-

cata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'Autorità garante **della concorrenza e del mercato**, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio. **Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.**

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo conforme parere della CONSOB, è pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

5. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne

l'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, **con determinazione adottata d'intesa con il presidente della CONSOB e con il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente**, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica **di Governo**, definisce **l'atto** di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del **trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo.**

Soppresso.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 7, comma 3)

informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

ART. 8.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 7.

(Gestione del patrimonio trasferito).

1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 1, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il Presidente della CONSOB e il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante **definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.**

4. Identico.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 7, comma 5)

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante **della concorrenza e del mercato**, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, **che non può superare il miliardo di lire**.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli **di diritto**, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

ART. 9.

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni. La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28,

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse **esclusivo** del patrimonio **trasferito**, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti **né consultarlo in ordine alla gestione**.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, **nonché di ricevere** ogni semestre, **su richiesta**, il reddito **derivante dalla gestione** del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati **dal titolare della carica di Governo** durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende **al titolare della carica di Governo** il conto della gestione.

ART. 8.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori).

Soppresso.

30, 32-bis e 32-ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 11)

2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante **della concorrenza e del mercato si** applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 300 milioni.

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

2. Se sussiste il **rischio grave e attuale** che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva **separazione**, l'Autorità garante diffida il gestore **ad assumere le** misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone **il titolare della carica di Governo interessato**, ferme restando le disposizioni di cui al **presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 7, comma 1.**

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi **5 e 6** dell'articolo **7** ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, **la stessa Autorità** applica la sanzione amministrativa pecuniaria **in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per cento del valore del patrimonio trasferito.**

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Soppresso.

ART. 10.

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.

ART. 11.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dall'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7, comma 4. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da

ART. 9.

(Regime fiscale).

1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta.

3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 7 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Soppresso.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 8, comma 2)

adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

ART. 12.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti **dall'articolo 1, comma 2, della** legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per le comunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale di cui all'articolo 5, comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascritto, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa

ART. 10.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa).

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità **garante** accerta se i criteri e le condizioni di effettiva **separazione** gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, **e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28**, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare **della carica di Governo interessato** mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. **Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.**

Soppresso.

una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 13.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su deliberazioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Soppresso.

Soppresso.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 2, comma 2)

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quando vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; per gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, decidono gli organi parlamentari competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri e indirizzi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

4. Ogni determinazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso.

6. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento è adottato dai presidenti delle Autorità di controllo e di garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 2, comma 3)

Soppresso.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 13, comma 5)

(v., in diversa formulazione, l'articolo 13, comma 6)

Soppresso.

ART. 11.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate).

1. Si applica la disciplina di cui agli articoli 5 e seguenti anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;

b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina, ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

ART. 12.

(Imprese in concessione).

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e all'articolo 10, comma 1, da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, comporta in ogni caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

(v., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 2)

(v., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 3)

(v., in diversa formulazione, l'articolo 13, comma 4)

(v., in diversa formulazione, l'articolo 13, comma 5)

ART. 13.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante).

1. **L'Autorità garante, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.**

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che **ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.**

3. **Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 8.**

4. **L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive Assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 3. Analoga comunicazione è rivolta alla CONSOB nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.**

5. **Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivato.**

6. **Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto**

dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte.

